



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ASSOPORTI – ANPAR UNICIRCULAR

Premesso che

- a. entrambe sono libere Associazioni che rappresentano, ciascuna secondo le proprie caratteristiche organizzative e funzionali, Enti ed aziende operanti nei comparti di riferimento.
- b. ASSOPORTI è l'Associazione di categoria che rappresenta le Autorità portuali italiane e ha lo scopo di concorrere a mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti italiani, nel quadro dell'economia nazionale ed europea e promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale e dei trasporti in Italia, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei di settore. L'Associazione ha lo scopo di agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Associati e di tutelarne l'interesse collettivo. A tal fine:


1) offre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, agli altri Ministeri, e in più generale al Governo e ad ogni altro organismo della Pubblica Amministrazione, ogni utile consultazione e collaborazione in tema di portualità, trasporti e logistica, nell'ambito della politica dei trasporti e, tramite la struttura tecnica associativa collabora con l'organismo di cui all'art. 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. e i.;

2) rappresenta gli Associati ordinari nei rapporti con le organizzazioni sindacali esercitando le funzioni previste dalla legge 84 del 1994 e s. m e i., e dalle altre norme in materia;

3) svolge ogni altro compito che l'ordinamento attribuisce alla rappresentanza unitaria delle Autorità di Sistema Portuale nonché quelli delegati dagli stessi Associati;

4) offre supporto tecnico e coordina gli Associati nell'applicazione delle norme legislative e regolamentari; nell'organizzazione di iniziative promozionali armonizzate di interesse comune a livello nazionale, europeo e internazionale; nell'organizzazione di iniziative formative di interesse comune degli associati o di alcuni tra di essi; nella realizzazione di attività di studio e ricerca di interesse comune di Associati;

5) rappresenta gli Associati nei rapporti con le altre organizzazioni di categoria e con associazioni in genere dei settori marittimo portuali; della logistica e dei trasporti, al fine di





promuovere ogni utile sinergia e facilitare lo sviluppo coordinato, armonizzato ed equilibrato del sistema portuale e logistico nazionale, in coerenza con gli indirizzi strategici di 3 settore;

6) rappresenta ed appoggia unitariamente gli Associati nelle sedi europee ed internazionali in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

7) adotta ogni altra iniziativa e svolge ogni altra attività attinente o comunque connessa al conseguimento dei fini istitutivi.

Inoltre, Assoportmi mira al miglioramento dell'integrazione tra porti, città e territori con azioni di comunicazione mirate.

c. ANPAR è l'Associazione che all'interno di ASSOAMBIENTE - UNICIRCULAR, rappresenta i produttori di aggregati riciclati e artificiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti e intende essere un punto di riferimento per le imprese interessate al modello dell'economia circolare e come tale vuole essere un luogo di confronto per scambiare esperienze, promuovere progetti e sviluppare il business attraverso la condivisione di conoscenze, prodotti, servizi e tecnologie innovative, nonché attraverso un'azione continua di informazione e ricerca, anche grazie ad una rete di partner qualificati. Tra i temi di interesse dell'associazione rientrano la promozione del mercato di aggregati riciclati derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti, il contenuto di materiale riciclato, l'eco-innovazione, la reputazione sociale delle aziende e dei prodotti e infrastrutture "circolari";

d. le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione per sviluppare sinergie su temi ambientali di interesse comune, finalizzate alla crescita della cultura e dei comportamenti aziendali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente anche attraverso l'utilizzo di materie prime seconde derivanti dal riciclo e recupero di materia, con specifico riferimento agli aggregati riciclati derivanti dal trattamento di materiali inerti.

si conviene quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione che ha carattere di intesa non vincolante, non esclusiva e non onerosa tra Associazioni;

2. Ambiti di intervento



ASSOPORTI, per quanto di competenza si impegna a diffondere e informare i propri associati delle opportunità correlate all'utilizzo di aggregati riciclati e di qualsiasi altro materiale proveniente dal riciclo e dal recupero.

ANPAR si impegna a supportare ASSOPORTI nella diffusione delle migliori pratiche in termini di economia circolare, mettendo a disposizione di ASSOPORTI e dei suoi Associati, se richiesto, le competenze tecniche per facilitare la comprensione delle possibilità e dei vantaggi concernenti l'utilizzo di materiali provenienti da trattamenti di recupero e riciclo nonché, ove possibile e compatibile con la propria natura di Associazione, per supportare ASSOPORTI e i suoi Associati nella identificazione di possibili soluzioni.

Le Parti, insieme, si impegneranno per organizzare, anche sui territori, occasioni di informazione e confronto in modo da divulgare gli aspetti ambientali positivi relativi all'impiego di materie e prodotti secondari al posto di materie vergini e in generale di tutti gli aspetti connessi all'economia circolare e alla sostenibilità.

Le Parti si impegnano inoltre a scambiarsi le informazioni e le proposte necessarie ad individuare possibili sinergie, azioni e programmi congiunti per il conseguimento degli obiettivi comuni, coerenti con i rispettivi scopi statutari e con la programmazione delle rispettive attività associative.

3. Piano di attività

Per la realizzazione delle iniziative definite in sede di attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito Piano di attività. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

4. Entrata in vigore

Il presente Accordo di collaborazione è valido e operativo a seguito della successiva ratifica della stessa da parte dei rispettivi Organi deliberanti delle parti firmatarie.

5. Clausola arbitrale

Eventuali controversie saranno sottoposte ad un collegio arbitrale nominato dalle parti.

6. Durata e Recesso

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di 1 anno, previa verifica dell'utilità dello stesso che potrà essere rinnovato tra le parti con semplice lettera, al termine dei quali le Parti valuteranno



il raggiungimento degli obiettivi e valuteranno se e come rinnovarla. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 15 giorni.

7. Clausola di Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Accordo. Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo, fatto salvo il formale benessere dell'altra Parte. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnato per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

8. Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

9. Oneri economici

Il presente Accordo non prevede corrispettivi o altri elementi di natura economica tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Roma, 12 maggio 2022

Il Presidente Assoporti
(Rodolfo Giampieri)

Il Presidente ANPAR
(Paolo Barberi)